



**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**  
**per l'affidamento dei servizi di informazione giornalistica a mezzo di**  
**agenzie di stampa a favore del Comune di Firenze**

**Art. 1 – OGGETTO GENERALE DELL'APPALTO E NORME APPLICABILI**

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura dei servizi di informazione giornalistica a mezzo di agenzie di stampa in favore del Comune di Firenze, da affidarsi mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 17, c. 2, del D.L. n. 198/2022, secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. n. 36/2023.

Al fine di assicurare la pluralità dell'informazione, l'appalto è stato suddiviso in due lotti quantitativi, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023.

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente Capitolato, della Lettera d'invito e dell'offerta presentata in sede di procedura di affidamento del contratto che sarà stipulato con il soggetto affidatario di ciascun lotto, nel rispetto delle norme del codice civile, delle disposizioni in materia di lavoro, dei CCNL di settore e, in generale, della normativa nazionale e regionale di settore, nonché delle fonti regolamentari adottate in materia dalla Stazione Appaltante e che gli affidatari, con la firma del contratto, dichiarano di conoscere integralmente, impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Il presente appalto ha ad oggetto servizi di natura intellettuale. Non si applica pertanto la disciplina di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 relativa alle clausole sociali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm.ii., alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

## **Art. 2 - CARATTERISTICHE DEI LOTTI**

### **2.1. Lotto 1**

2.1.1. Servizio di notiziario generale nazionale con erogazione di n. 20 licenze con le quali accedere contemporaneamente a un notiziario quotidiano generale in lingua italiana a diffusione nazionale, trasmesso 7 giorni su 7 per un minimo di 15 ore al giorno recante i principali fatti e avvenimenti esteri, nazionali relativi, in particolare, a attività politica e istituzionale, economia, diritto, lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità, cronaca;

2.1.2. Servizio di notiziario generale regionale con erogazione di n. 20 licenze con le quali accedere contemporaneamente a un notiziario quotidiano regionale della Toscana in lingua italiana, diffuso 7 giorni su 7, per un minimo di 15 ore di trasmissione al giorno recante i principali fatti e avvenimenti relativi, in particolare a: attività istituzionali degli enti locali della Toscana, politica, economia, lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità, cronaca;

E' altresì richiesto che venga garantito l'accesso, mediante archivio storico o mediante consultazione dei notiziari, ai lanci a partire da almeno il 1° gennaio 2019.

### **2.2. Lotto 2**

2.2.1. Servizio di notiziario generale nazionale con erogazione di n. 10 licenze con le quali accedere contemporaneamente a un notiziario quotidiano generale in lingua italiana a diffusione nazionale, trasmesso 7 giorni su 7 per un minimo di 15 ore al giorno recante i principali fatti e avvenimenti esteri, nazionali relativi, in particolare, a: attività politica e istituzionale, economia, diritto, lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità, cronaca;

2.2.2. Servizio di notiziario generale regionale con erogazione di n. 10 licenze con le quali accedere contemporaneamente a un notiziario quotidiano regionale della Toscana in lingua italiana, diffuso 7 giorni su 7, per un minimo di 15 ore di trasmissione al giorno recante i principali fatti e avvenimenti relativi, in particolare a attività istituzionali degli enti locali della Toscana, politica, economia, lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità, cronaca;

## **Art. 3 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I LOTTI**

Qualora la medesima licenza consenta l'accesso sia al notiziario generale che a quello regionale, il numero complessivo di licenze richieste è di n. 20 per il Lotto 1 e di n. 10 per il Lotto 2.

L'appaltatore deve garantire la messa a disposizione di un'unica piattaforma, che consenta altresì l'accesso sia al notiziario generale che al notiziario regionale.

Il servizio di consultazione dei notiziari dovrà essere assicurato, per via telematica 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con password di accesso distinte rilasciate per ogni licenza.

Tra le prestazioni relative all'appalto è da intendersi ricompresa la consultazione e l'utilizzo da parte del Comune di Firenze del materiale audio-video e di quello fotografico contenuti nei notiziari, nonché negli archivi, per tutte le necessità dell'attività editoriale svolta in proprio; tale materiale potrà essere pubblicato a corredo di notizie, testi e approfondimenti, all'interno di pubblicazioni informative web, multimediali, impaginati o elaborati cartacei e informatici realizzati dal Comune per fini istituzionali e citando espressamente l'affidatario quale fonte.

Fatta salva l'autonoma valutazione giornalistica e organizzativa dell'agenzia di stampa, gli aggiudicatari dovranno garantire, o tramite la presenza quanto più possibile diretta di un proprio giornalista presso le sedi comunali o tramite la lettura puntuale dei comunicati stampa prodotti dai competenti uffici del Comune di Firenze, la ricezione delle notizie riguardanti l'attività istituzionale di quest'ultimo, ai fini della valutazione circa la loro rielaborazione e pubblicazione sui notiziari generali nazionale e regionale e/o attraverso più canali, tra i quali il sito web ed i social network nella disponibilità dell'agenzia di stampa.

Ogni intervento di qualsiasi natura che si manifestasse necessario per la regolare fruibilità e ricezione dei notiziari e dei servizi nel corso della durata del contratto dovrà essere attuato più tempestivamente possibile, e comunque entro 24 ore dalla segnalazione via e-mail/pec.

## **Art.4 – DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO**

### **4.1 Durata**

Il servizio, per entrambi i 2 Lotti, ha una durata di 36 mesi, a decorrere dalla data della stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36 del 2023, di rinnovare il contratto per una durata pari ad ulteriori 36 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20.

### **4.2 Importo**

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad Euro 135.000,00, al netto di IVA, di cui Euro 108.000,00 per il Lotto 1, ed Euro 27.000,00 per il Lotto 2. Poiché oggetto del presente appalto è l'affidamento di servizi di natura meramente intellettuale, non sussiste la necessità di redigere il documento unico di valutazione di rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis, del D.lgs. 81/08. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Parimenti, l'incidenza del costo della manodopera sulle attività oggetto dell'appalto non è stata calcolata, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36 del 2023, trattandosi di servizi di natura meramente intellettuale.

L'importo effettivo del contratto di appalto, per ciascun lotto, sarà quello risultante dall'offerta presentata dal soggetto che risulterà aggiudicatario del servizio.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di rinnovare il contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36 del 2023, per ulteriori 36 mesi, l'importo complessivo dell'appalto ammonterà ad € 270.000,00, di cui Euro 216.000,00, al netto di IVA per il Lotto 1, ed Euro 54.000,00, al netto di IVA per il Lotto 2.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui all'art. 120, comma 9 del Codice (c.d. quinto d'obbligo), l'importo massimo complessivo dell'appalto, in caso di variazione in aumento risulterà pari ad € 324.000,00, di cui Euro 259.200,00 al netto di IVA per il Lotto 1, ed Euro 64.800,00 al netto di IVA per il Lotto 2.

Ai sensi dell'art.14 comma 4 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 120, commi 9 e 10, del D.Lgs. 36/2023, è pari ad Euro 324.000,00, al netto di Iva, come da tabella che segue:

	<b>Lotto 1</b>	<b>Lotto 2</b>
Importo iniziale del contratto	Euro 108.000,00	Euro 27.000,00
Importo del rinnovo	Euro 108.000,00	Euro 27.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazione in aumento	Euro 43.200,00	Euro 10.800,00
<b>Importo complessivo per Lotto</b>	Euro 259.200,00	Euro 64.800,00
<b>Valore complessivo totale</b>		Euro 324.000,00

## **Art. 5 – REFERENTI DELL'APPALTATORE**

L'Aggiudicatario si impegna, all'atto dell'affidamento del servizio, ad indicare un Referente Contrattuale, presso la propria organizzazione, a cui faranno riferimento i soggetti

dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione del servizio e nella gestione del contratto.

Il referente contrattuale dovrà garantire:

- il corretto svolgimento di tutte le attività oggetto del presente capitolo;
- la comunicazione tempestiva all'Amministrazione di eventuali criticità rilevate e delle relative proposte di soluzione;
- il costante controllo della qualità dei servizi resi;
- la reperibilità per tutto il periodo di validità del contratto.

In caso di assenza, l'aggiudicatario dovrà indicare un sostituto con analoghe funzioni.

L'amministrazione potrà esigere, in qualsiasi momento, nell'interesse del servizio e con adeguata motivazione, l'allontanamento e la sostituzione del Referente o del suo sostituto

## **Art. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. La stipula deve aver luogo entro 60 giorni dall'affidamento ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice, dopo la conclusione della verifica sul possesso dei prescritti requisiti.

## **Art. 7 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per il Comune di Firenze è il Dott. Massimo Achilli, Direttore della Direzione Ufficio del Sindaco, che svolgerà i compiti definiti dal Codice e dal relativo allegato I.2 e dalla legge 241/1990. Il RUP, anche con il supporto dei propri collaboratori, controlla i livelli di qualità delle prestazioni e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. In caso di avvalimento, il RUP accerta che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

## **Art. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 120, comma 1 lett. d) del Codice. In materia di cessione di crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 120, comma 12, del Codice e all'art. 6 dell'allegato II. 14 che disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

## **Art. 9 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il RUP dispone l’avvio dell’esecuzione della prestazione. L’Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’affidatario non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Le date di inizio e di ultimazione hanno carattere perentorio e pertanto l’appaltatore è strettamente tenuto ad uniformarvisi sotto pena delle sanzioni previste dal successivo articolo 15.

## **Art. 10 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere apportata dall’affidatario, se non è autorizzata dal RUP nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti e di quanto disciplinato dall’art. 120 del Codice. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente. La Stazione Appaltante può disporre modifiche al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell’art. 120 del Codice.

Ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste nel contratto originario. In tal caso l’affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, ed è tenuto ad eseguire i servizi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo l’eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi servizi.

Ai sensi dell’art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36 del 2023, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari ad ulteriori 36 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 20.

## **Art. 11 – GARANZIE**

Per la sottoscrizione del contratto ciascun affidatario deve costituire una garanzia c.d. “definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 106, comma 3, del Codice, ai sensi dell’art. 117 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento.

Per salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 117 comma 5, ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

Nel caso l’affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia copre:

- l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo maggior danno;
- le maggiori spese sostenute per l’esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Aggiudicatario;
- le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione del contratto.

Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell’Appaltatore, deve essere rilasciata nel rispetto dell’art. 106 del Codice.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto di cui al comma 12 dell'art. 117 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono ai medesimi siti per le verifiche di competenza.

Inoltre, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet idoneo ai fini di quanto sopra, l'operatore economico fornisce un indirizzo dedicato PEC del garante, cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico.

## **Art. 12 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'**

Al termine del contratto, il RUP accerta che le prestazioni eseguite siano state svolte in conformità alle prescrizioni e, in caso di esito positivo, emette certificato di verifica di conformità, tramite il quale si attesta che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'art. 36 e 37 dell'Allegato II.14.

## **Art. 13 – PAGAMENTI**

La Stazione Appaltante erogherà l'importo dovuto come corrispettivo contrattuale, in rate semestrali, a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, nonché

subordinatamente all'accertamento della regolare esecuzione e degli altri adempimenti previsti per legge, tra i quali la verifica di regolarità del DURC.

Sono fatte salve diverse modulazioni dei pagamenti in caso di richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 125 del Codice; in tal caso l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

L'imponibile di ciascuna delle fatture semestrali verrà ridotto del 0,50%, ossia della ritenuta di cui all'art. 11, comma 6 del Codice. Le somme corrispondenti a detto 0,50% verranno liquidate in un'unica soluzione al termine del contratto, dietro presentazione dell'ultima fattura e verificata la perdurante regolarità contributiva.

Il pagamento sarà effettuato solo sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dall'affidatario.

Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo (ATI), conformemente alla disciplina dell'art. 68 del Codice e al principio di diritto 17/2018 dell'Agenzia delle Entrate, conservano la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali e gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente alle prestazioni di competenza da ciascuna eseguite.

Il pagamento avverrà a seguito di regolare emissione di fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine. Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria, o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi. L'Amministrazione non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza delle comunicazioni necessarie a definire l'accertamento di eventuali inadempienze oggetto di penali/risoluzioni di cui al presente Capitolato.

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica, in applicazione dell'art. 25 del D. L. 66/2014 conv. con Legge 89/2014.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana, e dovranno riportare intestazione e dati sotto elencati:

- COMUNE DI FIRENZE – Direzione Ufficio del Sindaco – C. F. 01307110484 - Piazza della Signoria 1, 50122 Firenze;
- CODICE UNIVOCO 18SU3R;
- il codice CIG relativo al Lotto affidato;

In base a quanto disposto dall'art. 1 c. 629 lettera b) della Legge n. 190/2014 -

Legge di Stabilità per il 2015 - che modifica il D. P. R. 633/1972 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA da parte degli Enti Pubblici direttamente all'Erario. L'Amministrazione, perciò, pagherà all'Appaltatore il solo corrispettivo (imponibile) relativo alla prestazione del servizio, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

#### **Art. 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ'**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'Appaltatore che, in caso di subappalto, ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della richiamata Legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di

Firenze.

## **Art. 15 – PENALI**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato e delle prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Progetto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale mancanza, carenza o effettuazione del servizio in maniera difforme dalle previsioni del presente Capitolato, nonché in ogni caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, fatte salve le ipotesi che possono comportare risoluzione del contratto, si riserva la facoltà, previa procedura di contestazione degli addebiti e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, di comminare le penali come di seguito disciplinate.

Le penali saranno applicate nei seguenti casi:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, tra lo tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'importo del contratto. Qualora il ritardo nell'esecuzione sia tale da causare un danno grave e certo all'Amministrazione, si potrà procedere con la risoluzione del contratto;
- b) in caso di carenze qualitative e quantitative nell'espletamento del servizio, ivi inclusa la mancata fornitura della prestazione o comunque la mancata fruibilità dei notiziari o dei servizi – per tale intendendosi un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo, nell'arco della stessa giornata, dell'orario di fornitura contrattualmente stabilito - per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del Codice civile o in alcun modo riconducibili all'aggiudicatario, il Comune di Firenze in sede di liquidazione dei corrispettivi, previa contestazione all'affidatario, potrà applicare una penale, per ogni inadempimento contestato, tra lo 0,3 per cento e l'1 per cento dell'importo contrattuale dell'appalto in ragione della gravità dell'inadempimento.

Ai sensi dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, si applica, inoltre, la penale di cui al successivo art. 20.

Nei casi previsti per l'applicazione delle penali, il RUP invia motivata contestazione scritta, a mezzo PEC, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi

immediatamente alle condizioni contrattuali.

L'Appaltatore deve comunicare le proprie controdeduzioni al RUP, a mezzo PEC, nel termine massimo di cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte dall'Appaltatore non risultino fondate, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, il RUP potrà applicare le penali, graduandole ove previsto, in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti.

La Stazione Appaltante può recuperare l'importo della penale in sede di liquidazione della fattura ovvero può incamerare quota parte della garanzia definitiva; in tale ultimo caso l'Appaltatore è tenuto a reintegrare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'importo del contratto di appalto relativo a ciascun Lotto, pena la risoluzione del contratto stesso in danno dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonerà in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno e ogni altra azione che l'Ente committente riterrà di intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Amministrazione si riserva, in caso di reiterati inadempimenti agli obblighi suscettibili di penali, e in tutti gli altri casi di gravi e ripetute inadempienze a quanto previsto dal presente Capitolato, di risolvere il contratto di appalto.

## **Art. 16 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

A) TUTELA RETRIBUTIVA - Al personale impiegato nel presente appalto pubblico è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche

in maniera prevalente.

L'Aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario fino alla data della verifica di conformità.

In caso di ritardo dell'Aggiudicatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà intervenire ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, pagando direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

**B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA** - L'Aggiudicatario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal DURC relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

**C) ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI** - Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e *[per le pubbliche amministrazioni]* nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza *[negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01]*. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: in particolare, gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze e reperibile al seguente link <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento->

dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

## **Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e alle ipotesi disciplinate all'art. 122 del D.Lgs. 36 del 2023, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto i seguenti casi:

- a) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'impresa aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- c) interruzione non motivata del servizio, ivi incluso il caso di mancata fruibilità dei servizi imputabile all'affidatario, per un periodo complessivamente superiore a 15 giorni solari;
- d) qualora le decurtazioni economiche comminate (penali) superino il 10% dell'importo contrattuale;
- e) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme e, in generale, la violazione del dovere di riservatezza;
- f) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- g) inosservanza grave delle disposizioni in materia di subappalto;
- h) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- i) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- l) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere l'esecuzione del servizio;
- m) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art. 3, comma 9 bis, della

L. 136/2010, le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

n) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'aggiudicatario non provveda all'immediata regolarizzazione;

o) in caso di mancato rispetto del contratto di avvalimento;

p) per grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26.01.2021, come previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto;

q) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi, l'Amministrazione potrà esercitare il diritto alla risoluzione del contratto, avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una decurtazione economica equivalente, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, il RUP, quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 122, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. Sono fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal codice civile, in particolare nei casi di cui agli artt. 1256 e 1463 e 1467.

L'Amministrazione, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante dovrà inviare al contraente una formale comunicazione via PEC, con preavviso non inferiore a 15 giorni, e sarà tenuta al pagamento:

a) delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene

- comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal certificato di verifica di conformità;
- b) di un indennizzo pari ad un decimo dell'importo delle attività non ancora eseguite.

In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche proposte e la Stazione appaltante sia costretta a recedere dal contratto e ad aderire alla nuova Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui la stazione appaltante avrà sottoscritto la nuova Convenzione Consip e sarà attivo il nuovo servizio

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche per ragioni di interesse pubblico e senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantate pretese, anche di natura risarcitoria, od ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso eccedente quanto a lui riconosciuto dal predetto articolo 123 D. Lgs. 36/2023, con le modalità previste dall'art. 123 del Codice.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle clausole di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'aggiudicatario di qualsivoglia natura.

#### **Art. 18 - INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI**

Al presente appalto si applicano le disposizioni della già citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019, allegata agli atti di gara e che si intende qui integralmente richiamata; pertanto con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Appaltatore dichiara di conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle seguenti clausole:

##### *Clausola n. 1*

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta in data 10.10.2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

### *Clausola n. 2*

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.*

### *Clausola n. 3*

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:*

- I. *la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*
- II. *l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*
- III. *l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.*

L'appaltatore inoltre:

- si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire

eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.;

- prende atto ed accetta che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c.p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.” 2. Ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, nei casi di cui alle lettere d) e e) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della SA è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

## **Art. 19 – SUBAPPALTO**

L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle condizioni di cui al vigente art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 (o alla diversa percentuale indicata in gara).

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in modo conforme coerenza con quanto previsto dall'art. 20 del presente capitolo, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di

natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I subappaltatori proposti dall'aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d), il ricorso, da parte dell'aggiudicatario, a contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto potrà avvenire esclusivamente per prestazioni aventi natura secondaria, accessoria o sussidiaria.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art. 119 del Codice al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere allegato il contratto di subappalto, completo dell'indicazione dei prezzi unitari e corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia ed in base all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SA, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e dalla stessa Intesa per la prevenzione.

Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengono applicate in caso di subappalti e/o subcontratti concernenti prestazioni di servizi e

forniture del valore pari o superiore a € 150.000 e, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 119 del Codice.

## **Art. 20 – REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'articolo 60 del Codice, nonché del suo Allegato II.2-bis, si applica all'appalto la revisione dei prezzi come sotto dettagliata, e con la medesima frequenza di aggiornamento dell'indice sotto esplicitato. Le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire a decorrere dal primo giorno del mese successivo al provvedimento.

Si precisa che per "variazione" si intende la differenza tra la percentuale eccedente rispetto al 5% ed il 5% stesso.

Ai fini del calcolo della variazione per il contratto di appalto, in osservanza del richiamato All. II.2-bis, Tabella D1, avendo l'appalto CPV 92400000-5 - Servizi di agenzie di stampa, si prende a riferimento la differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi – gruppo attività dei servizi d'informazione, disponibile al momento della variazione, e quello riferito al mese del provvedimento di affidamento o della precedente variazione già disposta.

Il RUP monitora l'andamento del predetto indice con frequenza trimestrale al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, co. 5, del Codice.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, lo comunica per scritto al Responsabile Unico del Progetto, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata esecuzione delle prestazioni

previste in contratto.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Al fine di assicurare alla stazione appaltante durante l'intera fase di esecuzione del contratto il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica il RUP, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede a darne comunicazione all'Appaltatore affinché possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi.

In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità persista e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

## **Art. 21 - SEGNALAZIONE DI ILLECITI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (C.D. WHISTLEBLOWING)**

Ai sensi della L. n. 190/2012, nonché del D.Lgs. n. 24/2023, l'appaltatore ha facoltà di segnalare, divulgare o denunciare all'autorità giudiziaria o contabile violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledano l'interesse pubblico e l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. La procedura in materia di tutela della persona che segnala illeciti, comprensiva delle indicazioni dettagliate in merito alle modalità per effettuare le segnalazioni, nonché le tutele previste, è disciplinata con Deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 30/01/2024 e relativi allegati, consultabili al sito <https://www.comune.fi.it/pagina/segnalazione-di-illeciti-nella-pubblica-amministrazione-cd-whistleblowing>

## **Art. 22 - ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO**

L'Aggiudicatario è responsabile dell'esecuzione delle prestazioni di servizio secondo le condizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. È obbligo dell'Aggiudicatario adottare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per

garantire l'incolumità degli esecutori, e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni. L'Aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevata e indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato ai suoi dipendenti o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

L'affidatario si impegna altresì ad eseguire il servizio adottando tutte le misure necessarie per un risultato ottimale nel rispetto della tempistica indicata.

In particolare, si obbliga a:

- \_ eseguire le attività riportate nel presente Capitolato secondo i tempi e modi indicati nell'offerta tecnica assicurando i più alti livelli di diligenza e professionalità;
- \_ osservare la deontologia professionale e altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto del presente affidamento;
- \_ fornire, entro un congruo termine, ai referenti dell'Amministrazione ogni informazione e documentazione attinente allo sviluppo del servizio;
- \_ comunicare formalmente ogni evenienza e criticità che si verifichi durante l'espletamento delle attività richieste;
- a mantenere indenne il committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
- a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, la cui applicazione è richiamata dall'art. 2 co. 1 lett. c) del codice stesso, anche per i *“collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell’ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all’interno delle strutture comunali”*. In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del contatto ai sensi del precedente art. 17;
- ad assicurare la totale riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi conosciuti durante l'espletamento dei propri compiti e, in

particolare, impegnarsi a rispettare il D.lgs. 196/2003 ed il Regolamento Europeo G.D.P.R. 2019/679 e ss.mm.ii. in materia di rispetto dei dati personali di cui verrà a conoscenza in occasione della fornitura dei descritti servizi;

- ad esonerare l'Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione contrattuale;

- ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente documento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali;

- a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto del Comune di Firenze, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro in esecuzione dell'art. 53 c. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi a favore del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente sull'affidatario lasciando indenne l'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'affidatario è responsabile:

- dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio;

- per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose dell'Amministrazione e/o a terzi, derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

### **Art. 23 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto, imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al servizio e per tutta la durata dello stesso.

### **Art. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione,

validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Firenze. È escluso il ricorso all'arbitrato e al compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli n. 40, tel. 055 267 301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs.

## **Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di non divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio. L'aggiudicatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi e le disposizioni contenuti nelle norme vigenti e relative al trattamento dei dati personali, in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), nel D.Lgs. 196/2003 (di seguito Codice Privacy) e ss.mm.ii. e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Nell'esecuzione del contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/operatori il vincolo di massima riservatezza su tutti i dati personali eventualmente coinvolti e trattati. Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo dei dati personali in violazione delle disposizioni sopra citate. Qualora la diffusione presso terzi dei dati personali, in violazione delle disposizioni suddette, sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile della violazione sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione medesima.

Altresì i dati personali forniti al Comune di Firenze ai fini dell'affidamento del contratto di appalto, vengono trattati secondo quanto previsto dal Codice Privacy, e dal GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si forniscono pertanto le seguenti informazioni:

- a) i dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di Firenze;
- b) il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte;
- c) i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: Dott. Riccardo Nocentini, [rpdprivacy@comune.fi.it](mailto:rpdprivacy@comune.fi.it), [protocollo@pec.comune.fi.it](mailto:protocollo@pec.comune.fi.it);
- d) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Firenze, tel. 055055, PEC [protocollo@pec.comune.fi.it](mailto:protocollo@pec.comune.fi.it), <https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>;
- e) il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Ufficio del Sindaco, Dott. Massimo Achilli;
- f) Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema START della Regione Toscana assegnati alle strutture interessate dal presente appalto e i dipendenti del Comune di Firenze, assegnati agli uffici competenti all'affidamento del contratto *de quo*;
- g) i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati;
- h) i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche;
- i) i dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del contratto di appalto, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- j) i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Il RUP  
Direttore della Direzione Ufficio del  
Sindaco  
*Dott. Massimo Achilli*